

RILEVATO che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sè, elementi sufficienti a giustificare la imposizione del vincolo sul predetto immobile;

RITENUTO che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di sottoporre alla imposizione del vincolo di cui alla legge 1.6.1939 n.1089 il compendio sopra descritto in conformità della proposta della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Catania;

RITENUTA la propria competenza;

D E C R E T A

ART. 1)- L'isolotto denominato "ISOLABELLA" sito a Taormina (Messina) sopradescritto ed individuato catastalmente, con gli estremi sopra riportati, per le considerazioni espresse in premessa è dichiarato di interesse Storico Artistico particolarmente importante ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della legge 1.6.1939 n.1089 e viene, quindi, sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nella stessa Legge.

ART. 2)- In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente




te art. 1) senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 della Legge n.ro 1089 citata.

E' fatto, comunque, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire nell'immobile costituito dal parco e dai fabbricati in esso esistenti al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili per evitare danni materiali al compendio sottoposto a vincolo, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti definitivi per l'approvazione.

ART. 3)- Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nella summenzionata Legge n.1089 del 1939 e nelle successive modificazioni.

ART. 4)- A cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Catania il presente decreto sarà notificato, a mezzo del messo Comunale e, ove non possibile, nelle forme e nei modi previsti dall'art.137 e segg. del codice di proce



dura civile, agli aventi diritto Signori : BOSURGI
LEONE e BOSURGI EMILIO - domiciliati in Via Consolare
Pompea, n.30 - Villaggio Pace - Messina,

Esso sarà quindi trascritto, a cura della medesima So-
printendenza, presso la Cinservatoria dei Registri Im-
mobiliari di Messina, per gli effetti di cui al penul-
timo comma dell'art.1 della citata Legge 1.6.1939 n.
1089.

Palermo, li 9 OTT. 1984

